



Ordinanza del DEFR concernente l'assoggettamento di generi di professioni all'obbligo di annunciare i posti vacanti nel 2020

del 27 novembre 2019

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 53a capoverso 3 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991¹
sul collocamento (OC),
ordina:*

Art. 1 Generi di professioni soggetti all'obbligo di annunciare i posti vacanti

Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all'articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione:

Genere di professione s.a.i.: senza altre indicazioni	Nomenclatura svizzera delle professioni ³ (CH-ISCO-19)	Numero di disoccupati	Numero di persone attive	Tasso di disoccupa- zione
Professioni non qualificate, s.a.i.; personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti; addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non qualificate	90+93+96	11 420	118 705	9,6 %
Addetti di ristorazione	51313	2197	35 644	6,2 %
Personale non qualificato addetto alla ristorazione, s.a.i.; addetti di fast food; aiuti cuoco; ausiliari di cucina	94	2797	22 206	12,6 %

RS 823.111.3

¹ RS 823.111

² RS 142.20

³ www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19

Genere di professione s.a.i.: senza altre indicazioni	Nomenclatura svizzera delle professioni ³ (CH-ISCO-19)	Numero di disoccupati	Numero di persone attive	Tasso di disoccupazio- ne
Imbianchini ed assimilati	71310	1037	20 230	5,1 %
Addetti all'informazione; addetti alla reception (compiti generali); addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato; personale addetto all'informazione della clientela non classificato altrove	4225-4229	712	11 788	6,0 %
Gessatori, costruttori a secco	71230	689	8152	8,5 %
Addetti frutticoli e orticoli; addetti al bestiame; braccianti agricoli e addetti al bestiame	9211-9213	461	6605	7,0 %
Costruttori stradali e costruttori di vie di traffico	83421	422	6507	6,5 %
Tecnici dei centri di informazione; operatori di centrali telefoniche	4222+4223	538	5336	10,1 %
Installatori di impianti di isolamento, s.a.i.; isolatori, involucro edilizio	71240+71241	431	5095	8,5 %
Conduttori di macchinari di lavanderia	81570	269	4587	5,9 %
Conduttori di macchinari per la perforazione e il sollevamento (ad eccezione del trasporto a fune)	83431	237	4329	5,5 %
Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati	71140	592	4118	14,4 %
Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove	71190	220	3594	6,1 %
Addetti ai giardini; operai forestali; personale non qualificato addetto alla pesca e all'acquacoltura	9214-9216	326	3384	9,6 %
Portieri di albergo	42240	217	2079	10,4 %
Sociologi, antropologi ed assimilati	26320	159	1790	8,9 %
Attori	26550	177	1603	11,0 %
Conduttori di carrelli elevatori	83440	94	1500	6,3 %

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

27 novembre 2019

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

